



Comune di Cisterna di Latina
Provincia di Latina

**Regolamento per la definizione
agevolata delle controversie tributarie
pendenti**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 37 del 01.04.2019**

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento -----	pag. 3
Articolo 2 – Misura della agevolazione -----	pag. 3
Articolo 3 – Soggetti, termini e modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata -----	pag. 4
Articolo 4 – Modalità e termini di pagamento -----	pag. 5
Articolo 5 – Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata -----	pag. 6
Articolo 6 – Sospensione ed estinzione delle controversie tributarie definibili	pag. 6
Articolo 7 – Sospensione dei termini di impugnazione -----	pag. 7
Articolo 8 – Diniego della definizione agevolata -----	pag. 7
Articolo 9 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità -----	pag. 7

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, afferenti ad atti impositivi relativi a tributi comunali, in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

2. Per controversie tributarie pendenti di cui al precedente comma 1 si intendono quelle, in cui è parte il Comune, introdotte con ricorsi notificati entro il 24 ottobre 2018, anche se oggetto di reclamo o mediazione ex articolo 17bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per i quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata, di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

3. Non rientrano nella definizione agevolata le controversie tributarie che riguardano i rimborsi.

Articolo 2

Misura della agevolazione

1. Le controversie tributarie di cui al precedente articolo 1 del presente regolamento possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia come stabilito dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, qualora alla data del 24 ottobre 2018 la controversia si trovava in uno dei seguenti stati, la definizione può avvenire con il pagamento dell'importo indicato in corrispondenza di ciascuno di esso:

a) ricorso pendente iscritto nel primo grado: pagamento del 90 per cento del valore della controversia;

b) soccombenza del Comune nella pronuncia giurisdizionale non cautelare di primo grado depositata: pagamento del 40 per cento del valore della controversia;

c) soccombenza del Comune nella pronuncia giurisdizionale non cautelare di secondo grado depositata: pagamento del 15 per cento del valore della controversia;

d) controversia pendente innanzi alla Corte di Cassazione per la quale il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio: pagamento del 5 per cento del valore della controversia;

e) *controversia relativa esclusivamente alla sanzione non collegata al tributo per la quale il Comune risulti soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio depositata: pagamento del 15 per cento del valore della controversia;*

f) *controversia relativa esclusivamente alla sanzione non collegata al tributo per stati diversi da quelli di cui alla precedente lettera e): pagamento del 40 per cento del valore della controversia;*

g) *controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo cui si riferisce, qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata: non è dovuto alcun importo relativo alla sanzione; in ogni caso il contribuente deve presentare la domanda di definizione agevolata, di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.*

3. *In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e il Comune l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.*

Articolo 3

Soggetti, termine e modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata

1. *La domanda di definizione agevolata, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, può essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio ovvero da chi vie è subentrato ovvero da chi ne ha la legittimazione.*

2. *La domanda di definizione agevolata, esente dall'imposta di bollo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2019 con una delle seguenti modalità:*

- a) *a mezzo pec all'indirizzo tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it*
- b) *con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato alla Via Zanella n. 2;*
- c) *a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Comune di Cisterna di Latina – Servizio Tributi e Entrate – Via Zanella n. 2 – 04012 Cisterna di Latina (LT).*

3. *Nella predetta domanda deve essere indicato il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento in attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.*

4. La domanda di definizione agevolata deve essere presentata anche nella ipotesi prevista dalla lettera g) del comma 2 del precedente articolo 2 del presente regolamento.

5. Per ciascuna controversia autonoma è dovuta una distinta domanda. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato, anche se con un unico ricorso sono stati impugnati distinti atti.

Articolo 4

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per effetto della definizione agevolata è effettuato:

- a) per importi fino ad € 1.000,00: pagamento in numero massimo di 4 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 maggio 2019, il 31 luglio 2019, il 30 settembre 2019 ed il 30 novembre 2019;
- b) per importi superiori ad € 1.000,00: pagamento in numero massimo di 8 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 maggio 2019, il 31 luglio 2019, il 30 settembre 2019, il 30 novembre 2019, il 31 gennaio 2020, il 31 marzo 2020, il 31 maggio 2020 e il 31 luglio 2020.

2. In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

3. Ai fini della dilazione di cui al comma 1, si considerano gli importi di ciascuna controversia autonoma come definita al secondo periodo del comma 5 del precedente articolo 3 del presente regolamento.

4. Per ciascuna controversia autonoma, come definita al secondo periodo del comma 5 del precedente articolo 3 del presente regolamento, è dovuto un separato versamento.

5. Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24.

6. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio con esclusione dell'aggio e delle spese di riscossione.

7. Agli importi dovuti si aggiungono le eventuali spese di lite rimosse dal contribuente sulla base delle pronunce giurisdizionali non definitive che hanno deciso la controversia oggetto della definizione agevolata.

8. Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione. In ipotesi di errata autodeterminazione degli importi dovuti, l'Ufficio invita il contribuente a regolarizzare la propria domanda ed il conseguente versamento, assegnando un termine non inferiore a giorni trenta; in difetto si applica la disposizione contenuta nel successivo articolo 8 del presente regolamento.

9. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, a qualsiasi titolo, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Articolo 5

Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In caso di mancato, parziale o intempestivo pagamento delle rate successive alla prima, si procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti come risultanti dalla definizione agevolata.

2. Se non vi sono importi da versare la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda.

3. Gli effetti della definizione agevolata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di adozione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento.

4. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. In ogni caso non si ha diritto alla restituzione delle somme già versate, a qualsiasi titolo, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Articolo 6

Sospensione ed estinzione delle controversie tributarie definibili

1. Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice competente, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

2. Se entro il 10 giugno 2019 il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

3. Il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse.

4. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 7

Sospensione dei termini di impugnazione

1. *Per le controversie tributarie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisprudenziali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di adozione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento e il 31 luglio 2019.*

2. *Non sono sospesi, invece, i termini per la costituzione in giudizio.*

Articolo 8

Diniego della definizione agevolata

1. *L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.*

2. *Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla sua notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.*

3. *Nel caso in cui la domanda di definizione agevolata rigettata è stata proposta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione agevolata entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.*

4. *L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione prevista dal comma 3 del precedente articolo 6 del presente regolamento.*

Articolo 9

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. *Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.*

2. *Il responsabile delle entrate oggetto del presente regolamento adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.*

3. *Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica l'articolo del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.*